

Il nuovo principio contabile internazionale per i bilanci delle PMI

@ Il documento è consultabile su: www.iasb.org

Documento IASB 9 luglio 2009 – IFRS per le PMI – International Financial Reporting Standard per le Piccole e Medie Imprese (PMI)

Titolo del documento

L'International Accounting Standards Board (*omissis*).

IL COMMENTO di Claudio Sottoriva

Lo IASB ha elaborato nel 2009 in un unico principio contabile internazionale i principi di riferimento cui le piccole e medie imprese (PMI) dovrebbero attenersi nella redazione del bilancio di esercizio e in quello consolidato di gruppo. Il principio internazionale "IFRS per le PMI" risponde ad una domanda internazionale volta a soddisfare la necessità di avere a disposizione un insieme rigoroso e comune di norme di contabilità per tali tipologie di imprese più semplici rispetto a quelle elaborate per le società maggiormente strutturate. In particolare, il nuovo principio intende fornire una migliore comparabilità e trasparenza dei dati di bilancio, aumentare l'attendibilità dei bilanci delle piccole e medie imprese e ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione su scala nazionale dei principi elaborati.

Premessa

L'*International Accounting Standards Board* (IASB) ha pubblicato nel 2009 in un unico documento i principi contabili internazionali IFRS (*International Financial Reporting Standard*) applicabili alle piccole e medie imprese (SMEs, *small and medium entities*) di seguito indicato anche come "IFRS per le PMI"¹.

¹ L'International Accounting Standards Committee (IASC), che successivamente ha assunto la denominazione di International Accounting Standards Board (IASB), è l'organismo riconosciuto dall'Unione europea per l'emanazione dei principi contabili internazionali che, dopo un procedimento di omologazione da parte degli organi della stessa, diventano applicabili

Secondo gli obiettivi dell'organismo deputato all'elaborazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), il nuovo documento dovrebbe costituire un insieme rigoroso e comune di norme di contabilità per le piccole e medie imprese (PMI), più semplici rispetto a quelle elaborate per le società maggiormente strutturate (sulla base delle attuali previsioni di legge, in Italia i principi contabili in-

alle imprese degli stati membri dell'UE sulla base delle direttive UE emanate in materia e recepite dai singoli legislatori nazionali. I principi contabili internazionali sono identificati con la sigla IAS - "International Accounting Standard". A partire dal 1 aprile 2001 i principi di nuova elaborazione sono identificati con la sigla IFRS - "International Financial Reporting Standard". In caso di revisione dei principi contabili internazionali IAS adottati prima dell'aprile 2001, permane la denominazione IAS e la precedente numerazione.

ternazionali sono applicabili essenzialmente alle società quotate in mercati regolamentati, alle banche e alle compagnie di assicurazione²).

Con il principio contabile internazionale “specifico” per le piccole e medie imprese si è inteso:

fornire una migliore comparabilità e trasparenza per coloro che analizzano i dati contabili;

aumentare la fiducia globale nella contabilità delle PMI;

ridurre gli oneri derivanti dall’applicazione su scala nazionale dei principi elaborati.

Per quanto attiene il contenuto del documento, esso può essere suddiviso come segue:

- una prima parte dove vengono individuati i soggetti destinatari dello stesso;
- una seconda parte dove vengono individuate le finalità del bilancio di esercizio e la composizione formale dello stesso (individuazione dei documenti che compongono il bilancio di una PMI) anche avuto riguardo alla predisposizione del bilancio consolidato;
- una terza parte dove vengono riportati i principi contabili internazionali applicabili alle piccole e medie imprese;
- una quarta parte che contiene un bilancio esemplificativo e l’illustrazione delle modalità di presentazione delle informazioni integrative che devono essere fornite.

Le presenti brevi note intendono proporre una prima analisi della struttura e della composizione del principio contabile internazionale per le SMEs-PMI.

I soggetti destinatari degli IFRS per le PMI

Ai fini dell’applicazione del corpus di principi contabili internazionali³ contenuti nel nuovo standard internazionale, lo IASB ha individuato

2 L’individuazione dei soggetti destinatari dell’applicazione obbligatoria dei principi contabili internazionali nella redazione delle sintesi contabili di esercizio e su base consolidata è contenuta nel Regolamento comunitario n. 1606/2002 del 19 Luglio 2002. Nel nostro Paese, le opzioni consentite per l’adozione dei principi contabili internazionali sono contenute nel D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

³ Nella Prefazione al principio contabile viene osservato che “Gli IFRS illustrano la rilevazione, la valutazione, la presentazione e le disposizioni sull’informativa da fornire relative alle operazioni e ad altri fatti e condizioni che sono significativi nei bilanci redatti per uso pubblico. Questi possono inoltre illustrare disposizioni per operazioni, fatti e condizioni che si manifestano principalmente in settori specifici. [...] Gli IFRS sono concepiti per essere applicati a bilanci redatti per uso pubblico e alle altre informazioni contabili di entità con fine di lucro. I bilanci redatti per uso pubblico sono concepiti per le comuni necessità informative di una vasta gamma di utenti, per esempio, azionisti, creditori, dipendenti e il pubblico in generale”.

un’autonoma definizione di “*small and medium entity*” prevedendo che destinatarie del nuovo principio sono quelle entità economiche che:

(a) non rappresentano un interesse diffuso,

(b) pubblicano bilanci redatti per uso pubblico per utilizzatori esterni. Tra gli esempi di utilizzatori esterni rientrano i soci non coinvolti nella gestione dell’attività aziendale, i creditori esistenti e potenziali nonché le agenzie di rating.

Un’entità presenta un interesse diffuso se:

(a) i suoi strumenti di debito o strumenti rappresentativi di capitale sono negoziati in un mercato regolamentato o se è in procinto di emettere tali strumenti per la negoziazione in un mercato regolamentato, oppure

(b) detiene attività in gestione fiduciaria per un ampio gruppo di *terze parti* come una delle sue attività principali⁴.

L’individuazione di principi contabili di riferimento “ad hoc” per le piccole e medie imprese è, a tutta evidenza, una particolare innovazione nell’ambito dell’individuazione delle norme relative alla redazione dei bilanci. Allo stato - per quanto riguarda il nostro Paese - è prevista, come noto, una disciplina *generale* di bilancio derivante dal recepimento della IV e VII Direttiva CEE tendenzialmente applicabile a tutte le tipologie dimensionali di imprese, con eccezione della normativa ad hoc prevista per alcune tipologie di settori (p.e. quello bancario e finanziario), sulla quale a partire dal 2005 si è innestata l’applicazione dei principi contabili internazionali per alcune tipologie di società⁵.

Per tutte le altre tipologie di imprese che non sono obbligate all’adozione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio di esercizio (e consolidato di gruppo) devono essere applica-

⁴ Nelle *Basis for conclusions* del Principio viene evidenziato che la definizione di PMI non comprende soglie dimensionali quantificate per stabilire cosa sia un’entità di piccole o medie dimensioni; viene pertanto segnalato che nel decidere quali entità dovrebbero essere tenute o autorizzate a utilizzare l’*IFRS per le PMI*, le giurisdizioni possono scegliere di definire soglie dimensionali quantificate. Analogamente, una giurisdizione può decidere che le entità economicamente rilevanti in quel paese dovrebbero essere tenute a usare gli IFRS. L’*IFRS per le PMI* è concepito per tutte le entità, a prescindere dalla dimensione, che devono o scelgono di pubblicare bilanci redatti per uso pubblico rivolti ad utilizzatori esterni. Gli utilizzatori esterni quali finanziatori, fornitori, clienti, agenzie di rating e dipendenti necessitano di specifici tipi di informazioni ma che non sono nella posizione di richiedere informazioni atte a soddisfare le proprie particolari necessità informative. Essi devono basarsi sui bilanci redatti per uso pubblico. Questo vale per le “micro” così come per le PMI più grandi. I bilanci preparati utilizzando l’*IFRS per le PMI* intendono soddisfare tali esigenze.

⁵ Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

te le attuali previsioni di cui agli artt. 2423 e ss. del Codice Civile integrate dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)⁶.

Conseguentemente, il nuovo principio contabile internazionale per le PMI che, come detto, recepisce al proprio interno - con alcuni adattamenti - principi contabili internazionali già "in vigore" per le società obbligate alla loro utilizzazione (c.d. soggetti "IAS adopter"), per essere effettivamente applicabile anche alla realtà nazionale italiana dovrà comunque essere preceduto da un provvedimento di coordinamento a livello di disciplina giuridica positiva (sussistendo differenze di rilievo nell'individuazione dei documenti componenti il bilancio di esercizio e nei criteri di valutazione applicabili alla sua redazione)⁷.

Per quanto riguarda le PMI che sono società controllate, società collegate o joint venture di un investitore che applica gli IFRS, si sarebbe potuto prevedere che la PMI dovesse preparare informazioni finanziarie in conformità agli IFRS completi per soddisfare le esigenze della controllante, del partecipante alla joint venture o dell'investitore e che dovesse uniformarsi, nella redazione del proprio bilancio separato, agli IFRS completi e non all'IFRS per le PMI⁸. Tuttavia, poiché l'IFRS per le PMI consente una scelta tra alcuni principi di rilevazione e valutazione, le differenze rispetto agli IFRS completi possono essere ridotte al minimo dalle scelte di principi contabili di un'entità (si rileva, peraltro, che le circostanze in cui l'IFRS per le PMI imporrebbe un principio di rilevazione o valutazione diverso dalla valutazione in base agli IFRS completi sono limitate).

Gli obiettivi della redazione del bilancio di esercizio da parte delle piccole e medie imprese

Si è già accennato alla tendenziale applicabilità

6 Con l'eventuale "semplificazione" ex art. 2435-bis Cod. Civ. relativamente al bilancio in forma c.d. "abbreviata".

7 Si rammenta che l'Organismo Italiano di Contabilità ha elaborato un documento relativo all'attuazione della Direttiva 2003/51/CE e della Direttiva 2006/46/CE. In relazione all'obbligatorietà del recepimento delle Direttive richiamate - allo stato - non è prevista l'individuazione di un insieme di principi contabili *diversi* per le piccole e medie imprese (indipendentemente dall'individuazione o meno di soglie quantitative per la loro individuazione).

⁸ Si rammenta che - nel nostro Paese - le società controllate da società obbligate all'adozione dei principi contabili internazionali - possono (ma non sono obbligate) adottare i principi contabili internazionali IAS/IFRS per la redazione del bilancio di esercizio (cfr. nota 2).

delle norme di diritto positivo relative alla redazione del bilancio di esercizio di derivazione comunitaria (ex D.Lgs. 127/1991 di recepimento della IV e VII Direttiva CEE) che non operano alcuna distinzione tra "piccole", "medie" e "grandi" imprese. Similmente i principi contabili nazionali sono applicabili alla redazione delle sintesi contabili indifferentemente alle dimensioni dell'azienda o al grado di complessità dell'attività svolta dall'impresa e, come noto, sostanzialmente "traducono" le norme di legge (soprattutto in tema di applicazione dei criteri di valutazione ex art. 2426 Cod. Civ.) relative al bilancio al fine di garantire uniformità di applicazione delle stesse ed offrire un supporto al redattore del bilancio⁹.

Per quanto riguarda l'individuazione dell'obiettivo della redazione del bilancio da parte di un'impresa di piccole e medie dimensioni, il principio contabile internazionale afferma che il bilancio deve fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell'entità, utili ai fini dell'assunzione di decisioni economiche da parte di un ampio numero di utilizzatori che non sono nella posizione di richiedere informazioni atte a soddisfare proprie particolari necessità informative. Il bilancio deve anche consentire una valutazione dell'operato della direzione aziendale, ossia costituire uno strumento attraverso il quale rendere conto dell'utilizzo delle risorse alla stessa affidate¹⁰.

Similmente a quanto previsto dal *Framework* per la preparazione e la presentazione dei principi contabili internazionali e dallo IAS 1¹¹, lo IASB indi-

⁹ In particolare il principio contabile nazionale n. 11 (OIC 11) individua le finalità e i postulati della redazione del bilancio di esercizio; il principio contabile n. 12 (OIC 12) analizza la composizione e gli schemi del bilancio di esercizio relativamente ad imprese mercantili, industriali e di servizi. I principi contabili successivi (OIC 13, OIC 14, etc.) analizzano singole problematiche di valutazione per i diversi elementi del patrimonio di funzionamento o analizzano problematiche di diversa natura (p.e. il principio contabile nazionale OIC 17 relativo alla redazione del bilancio consolidato o il principio contabile nazionale OIC 21 relativo all'applicazione del metodo del patrimonio netto).

¹⁰ Per un'analisi del modello del bilancio-rappresentazione e la conseguente configurazione di capitale accolta nel bilancio di esercizio cfr. C. SOTTORIVA, *Finalità e principi di redazione del bilancio d'esercizio: un confronto tra principi contabili nazionali ed internazionali. Quale "modello" di bilancio?*, in AA.VV., *Azienda, Economia, Impresa ed Università*, 2004, p. 245 e ss.

¹¹ Sul ruolo del Framework IASB si veda R. DI PIETRA, *Omologazione degli IAS/IFRS, evoluzione legislativa e ruolo del Framework dello IASB*, in AA.VV., Gruppo di studio e di attenzione dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale, *L'analisi degli effetti sul bilancio dell'introduzione dei Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS*, RIREA, Roma, 2007, p. 67. Lo IAS 1, *Presentazione del bilancio*, definisce i criteri per la presentazione del bilancio redatto con scopi di carattere generale, al fine di assi-

vidua anche per la redazione del bilancio delle PMI alcune caratteristiche qualitative che devono possedere le informazioni contenute nelle sintesi di esercizio.

In particolare, vengono individuate le seguenti caratteristiche:

- comprensibilità, in modo che le informazioni fornite dal bilancio devono essere presentate in modo da renderle comprensibili agli utilizzatori;
- significatività, in quanto le informazioni fornite nel bilancio devono essere rilevanti ai fini del processo decisionale degli utilizzatori (l'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri oppure confermando o correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente);
- rilevanza e significatività dell'informazione se la omissione o errata presentazione di un'informazione può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della voce o dell'errore, giudicati nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione;
- attendibilità dell'informazione intesa come assenza di errori e distorsioni rilevanti. Il bilancio non è privo di distorsioni (ossia non è neutrale) se, tramite la scelta delle informazioni o la presentazione delle stesse, può influenzare il processo decisionale o di giudizio al fine di ottenere un predeterminato risultato o esito¹².

Il documento individua anche alcuni principi di

curarne la comparabilità sia con riferimento ai bilanci dell'entità di esercizi precedenti, sia con i bilanci di altre entità. A tale scopo, il principio espone la disciplina di carattere generale per la presentazione dei bilanci, le linee guida per la loro struttura e le disposizioni minime per il loro contenuto.

¹² Secondo il principio contabile nazionale OIC 11 i principali postulati sottostanti alla redazione del bilancio di esercizio (nell'ambito dell'attuale normativa) sono i seguenti: - Utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione; - Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali. - Comprensibilità (chiarezza); - Neutralità (imparzialità); - Incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio con l'inclusione delle valutazioni prospettiche dell'investitore; - Incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio con la determinazione del reddito fiscale; - Prudenza; - Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale; - Comparabilità; - Omogeneità; - Continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione; - Competenza; - Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio; - Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento; - Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi contabili; - Funzione informativa e completezza della nota integrativa e delle altre informazioni necessarie; - Verificabilità dell'informazione.

riferimento rappresentati dalla prevalenza della sostanza sulla forma (in modo da migliorare l'attendibilità del bilancio), dalla prudenza (impiego di un grado di cautela nel formulare i giudizi necessari per l'effettuazione delle stime richieste in condizioni di incertezza, in modo che le attività o i ricavi non siano sovrastimati e le passività o i costi non siano sottostimati), dalla completezza e dalla comparabilità (gli utilizzatori devono poter paragonare nel tempo il bilancio di un'entità per identificare gli andamenti tendenziali della situazione patrimoniale-finanziaria e dei risultati economici. Gli utilizzatori inoltre devono essere in grado di comparare il bilancio di entità diverse per confrontare le situazioni patrimoniali-finanziarie, gli andamenti economici e i flussi finanziari). Il documento specifica che, per essere significative, le informazioni finanziarie devono poter influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori (la tempestività richiede di fornire le informazioni entro l'arco di tempo decisionale) e deve essere garantito un equilibrio tra benefici e costi (i benefici dati dalle informazioni devono superare il costo necessario per ottenerle).

Il principio individua inoltre come elemento fondamentale nella redazione del bilancio la verifica della continuità aziendale¹³; in particolare, è previsto che nella fase di preparazione del bilancio, la direzione di un'entità che utilizza l'IFRS per le PMI deve valutare la capacità dell'entità economica di continuare a operare come un'entità in funzionamento. Un'entità economica è in funzionamento a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività o non abbia alternative realistiche percorribili. Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale deve tener conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato, ai dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative ad eventi o condizioni che fanno insorgere seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento, l'entità deve evidenziare tali incertezze. Qualora un'entità non rediga il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività, essa deve indicare tale fatto, unitamente ai criteri in base ai quali ha redatto il bilancio e alla ragione per cui l'entità non è più considerata in funzionamento.

¹³ Il presupposto della continuità aziendale (*going concern principle*) è contenuto anche nel numero 1) dell'art. 2423-bis del Codice Civile ("prospettiva della continuazione dell'attività").

In ordine alla periodicità della redazione del bilancio, il nuovo *standard* contabile prevede che si deve presentare un'informativa di bilancio di tipo "completo" (comprendente, cioè, le informazioni comparative relative all'esercizio precedente) almeno annualmente. Quando la data di chiusura dell'esercizio di un'entità cambia e il bilancio annuale rappresenta un periodo più lungo o più breve di un anno, l'entità deve indicare quanto

segue:

- (a) il fatto stesso;
- (b) la ragione per cui si adotta un esercizio più lungo o più breve;
- (c) il fatto che gli importi comparativi presentati in bilancio (incluse le relative note correlate) non sono del tutto paragonabili.

La composizione del bilancio di esercizio secondo il principio contabile internazionale per le PMI

In ordine alla strutturazione del contenuto del bilancio annuale della PMI, il principio fa riferimento alla composizione del bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS che, come noto, risulta allo stato difforme sia in termini di documenti che compongono tecnicamente il bilancio, sia avuto riguardo agli schemi obbligatori di Stato patrimoniale e di Conto economico previsti dal Legislatore nazionale agli artt. 2424 e 2425 Cod. Civ.¹⁴

In particolare, non sembrano risultare dalla lettura del principio contabile per le PMI sostanziali semplificazioni rispetto alle informazioni da presentare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità (rappresentato dallo Stato patrimoniale) rispetto alle imprese di dimensioni medio-grandi.

Tale prospetto deve infatti contenere, come minimo, le voci rappresentative dei seguenti valori:

- (a) disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
- (b) crediti commerciali e altri crediti;
- (c) attività finanziarie (esclusi i valori esposti in (a), (b), (j) e (k));
- (d) rimanenze;
- (e) immobili, impianti e macchinari;
- (f) investimenti immobiliari iscritti al fair value (valore equo) rilevato a conto economico;
- (g) attività immateriali;
- (h) attività biologiche iscritte al costo al netto di ammortamenti accumulati e perdite per riduzione di

valore accumulate;

- (i) attività biologiche iscritte al fair value (valore equo) rilevato a conto economico;
- (j) partecipazioni in società collegate;
- (k) partecipazioni in entità a controllo congiunto;
- (l) debiti commerciali e altri debiti;
- (m) passività finanziarie (esclusi i valori esposti in (l) e (p));
- (n) passività e attività per imposte correnti;
- (o) passività fiscali differite e attività fiscali differite (saranno sempre classificate come non correnti);
- (p) accantonamenti;
- (q) partecipazioni di minoranza, esposte nel patrimonio netto separatamente dal patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante;
- (r) patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante.

Un'entità deve presentare voci aggiuntive, intestazioni e subtotali quando ciò è significativo ai fini della comprensione della sua situazione patrimoniale-finanziaria al termine dell'esercizio.

L'IFRS per le PMI non prescrive l'ordine o lo schema con il quale le voci devono essere esposte (a differenza degli schemi obbligatori di derivazione comunitaria ex IV e VII Direttiva CEE). Il principio prevede solamente che:

(a) le voci devono essere separatamente esposte quando la dimensione, la natura o la destinazione di una voce o l'aggregazione di voci simili è tale che una presentazione distinta è rilevante per la comprensione della posizione patrimoniale-finanziaria di un'entità, e

(b) le descrizioni usate e l'ordine delle voci o dell'aggregazione di voci simili possono essere modificati in relazione alla natura dell'entità e delle sue operazioni, per fornire l'informativa necessaria per la comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità.

Nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note al bilancio (che sostanzialmente assolvono la funzione informativa-integrativa-illustrativa della Nota integrativa prevista nella IV e VII Direttiva CEE¹⁵) devono essere fornite le seguenti sottoclassificazioni delle voci esposte:

- (a) immobili, impianti e macchinari in classificazioni appropriate per l'entità;
- (b) crediti commerciali e altri crediti, che ripor-

¹⁴ Sulla composizione del bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS si veda lo IAS 1.

¹⁵ Per un'analisi del contenuto della Nota integrativa cfr. P. GOLIA, *La nota integrativa*, in AA.VV., a cura di A. Palma, *Il bilancio di esercizio. Aspetti istituzionali e profili evolutivi nell'attuale assetto normativo italiano*, IV Ed., Milano, 2008, p. 495 e ss.

tano separatamente gli importi dovuti da parti correlate, gli importi dovuti da terze parti e i crediti derivanti da ratei attivi non ancora fatturati;

(c) rimanenze, riportando separatamente gli importi delle rimanenze:

(i) possedute per la vendita nel normale svolgimento dell'attività;

(ii) impiegate nei processi produttivi per la vendita;

(iii) sotto forma di materiali o forniture di beni da impiegarsi nel processo di produzione o nella prestazione di servizi;

(d) debiti commerciali e altri debiti, che riportano separatamente gli importi dovuti a fornitori e a parti correlate, i ricavi differiti e i ratei;

(e) accantonamenti per benefici ai dipendenti e altri stanziamenti;

(f) categorie di patrimonio netto (capitale sottoscritto, riserva sovrapprezzo azioni, utili portati a nuovo e voci di ricavi e di costi che, secondo quanto previsto dai singoli principi contabili internazionali applicabili alle SMEs, devono essere rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo ed esposti separatamente nel patrimonio netto¹⁶).

Se la PMI è una società per azioni, il principio contabile prevede che nel bilancio devono essere fornite le seguenti informazioni:

(a) per ciascuna categoria di azioni costituenti il capitale sociale:

(i) il numero delle azioni autorizzate;

(ii) il numero delle azioni emesse e interamente versate, ed emesse ma non interamente versate;

(iii) il valore nominale per azione, o il fatto che le azioni non hanno valore nominale;

(iv) una riconciliazione tra il numero delle azioni in circolazione all'inizio e alla fine dell'esercizio;

(v) i diritti, privilegi e vincoli di ciascuna categoria di azioni, inclusi i vincoli alla distribuzione dei dividendi e al rimborso del capitale;

(vi) le azioni proprie possedute dall'entità o indirettamente tramite le sue controllate o collegate;

(vii) le azioni riservate per emissione sotto opzione e contratti di vendita, inclusi le condizioni e gli importi;

(b) una descrizione di ciascuna riserva inclusa nel patrimonio netto.

Se, alla data di riferimento del bilancio, un'entità ha in essere un accordo vincolante di vendita relativo a un'importante dismissione di attività, o di un gruppo di attività e passività, essa deve fornire le

seguenti informazioni:

- una descrizione delle attività o del gruppo di attività e passività;

- una descrizione dei fatti e circostanze della vendita o del piano;

- il valore contabile delle attività o, se la dismissione interessa un gruppo di attività e passività, i valori contabili di tali attività e passività¹⁷.

Anche per quanto riguarda la redazione del Conto economico, il principio contabile non prevede particolari semplificazioni rispetto alle previsioni contenute negli principi contabili IAS/IFRS applicabili alla generalità dei soggetti IAS *adopter*. Una innovazione (almeno rispetto all'attuale disciplina normativa italiana) è costituita dal fatto che l'entità economica deve esporre il totale conto economico complessivo relativo a un esercizio, ossia l'andamento economico della gestione per quell'esercizio, secondo una delle seguenti modalità:

(a) in un singolo prospetto di conto economico complessivo, e in tal caso il prospetto di conto economico complessivo presenta tutte le voci di ricavo e di costo rilevate nel corso dell'esercizio,

o

(b) in due prospetti separati e rappresentati dal prospetto di conto economico e dal prospetto di conto economico complessivo; in tal caso il prospetto del conto economico presenta tutte le voci di ricavo e di costo rilevate nel corso dell'esercizio, ad eccezione di quelle rilevate nel prospetto del totale conto economico complessivo al di fuori dell'utile (perdita) d'esercizio.

Il totale conto economico complessivo è la differenza aritmetica tra ricavi e costi. Non è un elemento separato del bilancio né necessita di un principio di rilevazione separato.

L'utile (perdita) d'esercizio è la differenza aritmetica tra ricavi e costi diversi da quelle voci di ricavo e di costo classificabili come voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.

Un'entità deve includere nel prospetto di conto economico complessivo almeno le voci rappresentative dei seguenti valori relativi all'esercizio:

(a) ricavi;

(b) oneri finanziari;

(c) quota degli utili o perdite derivanti da partecipazioni in società collegate ed in entità a controllo congiunto (p.e. partecipazioni in joint venture) con-

¹⁶ Si rinvia a quanto evidenziato successivamente in sede di analisi del prospetto del Conto economico.

¹⁷ Le problematiche relative alle attività non correnti possedute per la vendita e alle attività operative cessate sono analizzate nell'IFRS 5.

tabilizzata secondo il metodo del patrimonio netto;

(d) oneri fiscali ad esclusione delle imposte allocate alle voci (e), (g) e (h) seguenti;

(e) un unico importo comprendente il totale

(i) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli oneri fiscali, delle attività operative cessate, e

(ii) della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, o della dismissione delle attività nette che costituiscono l'attività operativa cessata;

(f) l'utile (perdita) d'esercizio (se un'entità non ha voci del prospetto delle altre componenti di conto

economico complessivo, non è necessario esporre questa voce);

(g) ciascuna voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo classificato per natura (esclusi i valori esposti in (h));

(h) quota delle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo di collegate e joint venture contabilizzata con il metodo del patrimonio netto;

(i) totale conto economico complessivo (se un'entità non ha altre componenti di conto economico

complessivo, può denominare diversamente questa voce, ad esempio utile (perdita) d'esercizio).

Un'entità deve indicare separatamente le seguenti voci nel prospetto di conto economico complessivo come ripartizione per l'esercizio:

(a) utile (perdita) d'esercizio attribuibile a

(i) partecipazione di minoranza;

(ii) soci della controllante;

(b) totale conto economico complessivo d'esercizio attribuibile a

(i) partecipazione di minoranza;

(ii) soci della controllante.

Se l'impresa adotta la rappresentazione del risultato reddituale secondo la modalità con due prospetti, il conto economico deve almeno indicare le voci sopra evidenziate per l'esercizio, con l'utile (perdita) d'esercizio riportato nell'ultima riga¹⁸.

Un'entità deve presentare un unico prospetto di conto economico complessivo e utili portati a nuo-

18 Il principio contabile internazionale per le PMI riporta nell'appendice anche un bilancio esemplificativo. Il bilancio esemplificativo illustra come una tipica entità di piccole e medie dimensioni potrebbe uniformarsi alle disposizioni sulla presentazione e l'informativa. Ovviamente, ciascuna entità dovrà considerare il contenuto, l'ordine e il formato della presentazione nonché le descrizioni utilizzate per le voci al fine di ottenere una presentazione attendibile date le specifiche circostanze dell'entità. Il bilancio esemplificativo non deve essere considerato un modello adatto a tutte le entità.

vo in luogo di due prospetti separati (ossia un prospetto di conto economico complessivo e un prospetto delle variazioni del patrimonio netto), solo se le variazioni del patrimonio netto di un'entità durante gli esercizi per i quali sono presentati i bilanci derivano da utile o perdita, pagamento di dividendi, correzioni di errori di esercizi precedenti e cambiamenti dei principi contabili.

Un'entità deve presentare voci aggiuntive, intestazioni e risultati parziali nel prospetto di conto economico complessivo (e nel conto economico, se presentato) quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione del risultato economico-finanziario dell'entità¹⁹.

Un'entità non deve presentare o descrivere voci di ricavi e di costi come "componenti straordinarie" nel prospetto di conto economico complessivo (o nel conto economico, se presentato), né nelle note al bilancio²⁰.

Il *Framework* prevede che i ricavi ed i costi possono essere presentati nel conto economico in diversi modi così da fornire informazioni significative per il processo decisionale. Per esempio, è prassi comune distinguere tra quegli elementi di ricavo e di costo che trovano origine nello svolgimento dell'attività ordinaria dell'entità e quelli, invece, estranei ad essa. Tale distinzione è effettuata in funzione del fatto che la fonte di un elemento ha rilevanza nella valutazione della capacità dell'entità di generare flussi finanziari o mezzi equivalenti in futuro.

I principi contabili internazionali prevedono che

19 Il principio contabile nazionale OIC 11 precisa che il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari.

20 Si rammenta infatti che lo IAS 1 proibisce la presentazione nel conto economico dei costi e dei proventi straordinari. Tra le considerazioni riportate nelle "Basis for conclusion" dello IAS 1, viene infatti evidenziato il fatto che gli elementi trattati come "straordinari" fanno comunque parte del normale rischio di impresa e che gli elementi correntemente classificati come straordinari sono solo una parte dei costi e dei ricavi che richiederebbero una specifica informazione per assistere gli utilizzatori del bilancio nella previsione dei risultati futuri dell'azienda. Secondo invece l'attuale disciplina di bilancio (di derivazione comunitaria), nel Conto economico nell'aggregato E) devono essere indicati i proventi e gli oneri straordinari. Tale aggregato dà quindi evidenza del contributo della "gestione straordinaria" alla formazione del reddito dell'esercizio; la Relazione accompagnatoria al D.Lgs. 127/1991 chiarisce che "l'aggettivo straordinario, riferito a proventi ed oneri, non allude all'eccezionalità o anormalità dell'evento, bensì all'estraneità, della fonte del provento o dell'onere, alla attività ordinaria". Il principio contabile nazionale OIC 11 specifica quindi che secondo la Relazione non è dunque sufficiente per considerare un componente di reddito straordinario l'eccezionalità (a livello temporale) o l'anormalità (a livello quantitativo) dell'evento; è necessaria l'estraneità rispetto alla gestione ordinaria della fonte del provento o dell'onere.

o direttamente nel prospetto di conto economico o nelle note al bilancio devono essere indicati separatamente i componenti di ricavo e di costo quando essi sono significativi; in relazione alle caratteristiche dell'impresa, si sceglie la tipologia di classificazione che permette di fornire informazioni attendibili e significative. Qualora i costi siano classificati per destinazione, occorre fornire ulteriori informazioni sulla loro natura.

La nozione di "risultati dell'attività operativa", in assenza di specificazioni nei principi contabili internazionali, viene desunta in maniera residuale escludendo cioè gli oneri finanziari, i proventi ed oneri derivanti dalla valutazione delle partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto, il risultato della gestione tributaria e di quella straordinaria.

Per quanto riguarda le modalità di rilevazione dei componenti di reddito, il principio prevede che l'entità deve presentare un'analisi dei costi utilizzando una classificazione basata o sulla natura degli stessi o sulla loro destinazione all'interno dell'entità, scegliendo fra le due quella che fornisce indicazioni attendibili e più rilevanti.

Secondo una rilevazione e classificazione dei costi per natura, i costi sono aggregati nel prospetto di conto economico complessivo secondo la loro natura (per esempio ammortamenti, acquisti di materiali, costi di trasporto, benefici per i dipendenti e costi di pubblicità) e non sono ripartiti in base alla loro destinazione all'interno dell'entità.

Secondo la loro destinazione, invece, i costi sono aggregati come parte del costo del venduto o, per esempio, come parte dei costi di distribuzione o di quelli amministrativi. Come minimo, secondo tale modalità di rilevazione e classificazione, un'entità deve indicare il costo del venduto, separatamente dagli altri costi.

L'impresa, all'interno del bilancio, deve presentare anche il prospetto delle variazioni del patrimonio netto²¹ o, se sono soddisfatte determinate condizioni e l'entità decide in tal senso, il prospetto di conto economico e degli utili portati a nuovo.

Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto deve presentare:

- l'utile (perdita) di un'entità in un esercizio;
- le voci di ricavo e di costo rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico

complessivo dell'esercizio;

- gli effetti dei cambiamenti di principi contabili e le correzioni di errori rilevati nell'esercizio;
- gli importi delle partecipazioni di investitori in "private equity", nonché i dividendi e altre distribuzioni loro spettanti, nel corso dell'esercizio.

In particolare, un'entità deve presentare un prospetto delle variazioni di patrimonio netto, che deve evidenziare:

(a) il totale conto economico complessivo dell'esercizio, riportando separatamente gli importi totali attribuibili ai soci della controllante e quelli attribuibili alle partecipazioni di minoranza;

(b) per ciascuna voce del patrimonio netto, gli effetti dell'applicazione retroattiva o della rideterminazione retroattiva in presenza di modificazioni dell'applicazione di principi contabili, di modificazione nell'utilizzo di stime e in presenza di errori;

(c) per ciascuna voce del patrimonio netto, una riconciliazione tra il valore contabile all'inizio e quello al termine dell'esercizio, indicando separatamente le modifiche derivanti da:

(i) l'utile o la perdita;

(ii) ciascuna voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo;

(iii) gli importi delle partecipazioni dei soci, i dividendi e le altre distribuzioni loro spettanti, che mostrino separatamente emissioni di azioni, operazioni con azioni proprie, dividendi e altre distribuzioni ai soci, nonché variazioni nelle interessenze partecipative in controllate che non risultano in una perdita del controllo.

Il principio prevede che l'entità possa presentare un prospetto di conto economico e degli utili portati a nuovo in luogo di un prospetto di conto economico complessivo e di un prospetto delle variazioni di patrimonio netto se le uniche variazioni del patrimonio netto verificatesi nel corso degli esercizi per i quali sono presentati i bilanci (bilancio dell'esercizio appena conclusosi e bilancio dell'esercizio precedente) sono rappresentate dall'utile o perdita (dell'esercizio), dalla distribuzione di dividendi, da correzioni di errori dell'esercizio precedente e da cambiamenti di principi contabili.

In tale prospetto dovranno quindi essere evidenziate le seguenti voci:

(a) utili portati a nuovo all'inizio dell'esercizio;

(b) dividendi deliberati e pagati o pagabili durante l'esercizio;

(c) rideterminazioni di utili portati a nuovo per correzioni di errori di esercizi precedenti;

²¹ Secondo l'attuale disciplina di bilancio, la redazione di un prospetto simile è prevista al n. 7-bis dell'art. 2427 Cod. Civ. che prevede che "le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi".

(d) rideterminazioni di utili portati a nuovo per cambiamenti di principi contabili;

(e) utili portati a nuovo alla fine dell'esercizio.

Per quanto riguarda il rendiconto finanziario, si rammenta che tale documento non è attualmente parte obbligatoria del bilancio di esercizio redatto in applicazione della normativa prevista dal Codice Civile; è obbligatorio invece nella predisposizione dei bilanci secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS²².

Per le PMI è prevista la sua predisposizione al fine di fornire informazioni sulle variazioni delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti di un'entità per un esercizio, riportando separatamente le variazioni derivanti da attività operativa, di investimento e di finanziamento. In particolare, è previsto che un'entità deve presentare un rendiconto finanziario che riporti i flussi finanziari relativi a un esercizio, classificati per attività operativa, di investimento e di finanziamento.

Il principio contabile per le PMI richiama - come modalità di predisposizione del rendiconto finanziario - il metodo indiretto e quello diretto.

In particolare, con il metodo indiretto, il flusso finanziario netto derivante dall'attività operativa è determinato rettificando l'utile o la perdita per gli effetti di:

(a) variazioni delle rimanenze e dei crediti e debiti generati dall'attività operativa avvenute nel corso dell'esercizio;

(b) elementi non monetari quali l'ammortamento, gli accantonamenti, le imposte differite, i ratei attivi (passivi) non ancora ricevuti (pagati) in contanti, gli utili e le perdite di cambio non realizzati, gli utili di collegate non distribuiti, e le partecipazioni di minoranza; e

(c) tutti gli altri elementi i cui effetti monetari afferiscono ad attività di investimento o di finanziamento.

Con il metodo diretto, il flusso finanziario netto derivante dall'attività operativa è presentato fornendo informazioni sulle principali categorie di incassi e pagamenti lordi. Tali informazioni possono essere ottenute:

(a) dalle registrazioni contabili dell'entità; o

(b) rettificando le vendite, il costo del venduto e

altre voci nel prospetto di conto economico complessivo (o nel conto economico, se presentato) per:

(i) variazioni delle rimanenze e dei crediti e debiti generati dall'attività operativa avvenute nel corso dell'esercizio;

(ii) altri elementi non monetari; e

(iii) altri elementi per i quali gli effetti monetari sono flussi finanziari da attività di investimento o di finanziamento.

L'entità deve indicare, con una relazione della direzione aziendale, l'ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti posseduti dall'entità ma non utilizzabili liberamente dall'entità. Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti possono non essere disponibili per l'utilizzo dell'entità anche a causa, tra l'altro, di controlli valutari o restrizioni legali.

Da ultimo, sempre avuto riguardo all'individuazione dei documenti componenti il bilancio di esercizio delle SMEs secondo i principi contabili internazionali, il principio contabile prevede la predisposizione delle note²³ al bilancio che - nella sostanza - assolvono le finalità previste dalla Nota integrativa (ex art. 2427 Cod. Civ.). Conformemente a quanto già previsto dai principi contabili internazionali, le note al bilancio contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle presentate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel conto economico complessivo, nel conto economico (se presentato), nel prospetto di conto economico e degli utili portati a nuovo (se presentato), nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e nel rendiconto finanziario²⁴. Le note forniscono informazioni descrittive o disaggregazioni di voci presentate in tali prospetti e informazioni sulle voci che non soddisfano le condizioni per la rilevazione in tali prospetti. Le note devono:

(a) presentare le informazioni sui criteri di formazione del bilancio e i principi contabili specifici;

(b) indicare le informazioni richieste dal presente IFRS che non sono presentate altrove nel bilancio; e

(c) fornire informazioni che non sono presentate altrove nel bilancio, ma sono rilevanti per la sua comprensione.

Un'entità deve, nei limiti del possibile, presentare le note in modo sistematico. Per ciascuna voce del bilancio, essa deve fare riferimento alle relative informazioni riportate nelle note.

Un'entità normalmente presenta le note nel se-

22 Cfr. lo IAS 1 che fa rinvio alle previsioni contenute nello IAS 7, *Cash flow statement*. Lo IAS 7 stabilisce le disposizioni per la redazione del rendiconto finanziario e dell'informativa relativa. Esso indica che le informazioni sui flussi finanziari sono utili per fornire agli utilizzatori del bilancio una base di riferimento per valutare la capacità dell'impresa di generare denaro e suoi equivalenti e i fabbisogni dell'impresa di impiego di tali flussi finanziari.

²³ Cfr. la Sezione 8 del documento in commento.

²⁴ Secondo quanto illustrato in precedenza e previsto nella Sezione 5 del documento in commento.

guente ordine:

(a) dichiarazione che il bilancio è stato redatto in conformità all'IFRS per le PMI;

(b) sintesi dei principi contabili rilevanti applicati;

(c) informazioni di supporto per le voci espone in bilancio, nell'ordine di presentazione di ciascun prospetto e di ciascuna voce; e

(d) tutte le altre informazioni.

Nella sintesi dei principi contabili rilevanti, un'entità deve indicare il criterio o i criteri di valutazione adottati nella preparazione del bilancio; gli altri principi contabili utilizzati che sono rilevanti per la comprensione del bilancio. Per quanto riguarda l'analisi delle informazioni sulle decisioni, si devono indicare le scelte, ad eccezione di quelle che riguardano le stime, che la direzione aziendale ha operato nel processo di applicazione dei principi contabili dell'entità che hanno gli effetti più significativi sugli importi rilevati nel bilancio dell'esercizio.

Ulteriormente è previsto che nelle note l'entità deve indicare l'informativa sulle ipotesi fondamentali riguardanti il futuro, e altre cause di incertezza nella stima alla data di riferimento del bilancio che comportano rischi rilevanti di dar luogo a rettifiche significative dei valori contabili delle attività e passività entro l'esercizio successivo. In riferimento a tali attività e passività, le note devono includere i dettagli della loro natura e del loro valore contabile alla data di chiusura dell'esercizio.

I principi contabili internazionali applicabili alle piccole e medie imprese

Il principio contabile internazionale per le SMEs offre indicazioni sulla scelta e l'applicazione dei principi contabili internazionali adottabili nella redazione del bilancio da parte dell'entità ed individua poi specifici principi contabili in relazione ai seguenti aspetti²⁵:

- trattamento dei cambiamenti nelle stime contabili e delle correzioni di errori nel bilancio dell'esercizio precedente;
- strumenti finanziari di base;
- emissioni di altri strumenti finanziari;
- rimanenze;
- partecipazioni in società collegate;
- partecipazioni in joint venture;
- investimenti immobiliari;
- immobili, impianti e macchinari;

- attività immateriali diverse dall'avviamento;
- aggregazioni aziendali e avviamento;
- leasing;
- accantonamenti, passività e attività potenziali;
- passività e patrimonio netto;
- ricavi;
- contributi pubblici;
- oneri finanziari;
- pagamenti basati su azioni;
- riduzione di valore delle attività;
- benefici per i dipendenti;
- imposta sul reddito;
- conversione in valuta estera;
- iperinflazione;
- fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento;
- informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate;
- attività specialistiche²⁶;
- passaggio all'IFRS per le PMI.

Il principio contabile internazionale sottolinea come i principi contabili sono gli specifici principi, concetti di base, convenzioni, regole e prassi applicati da un'entità nella preparazione e nella presentazione del bilancio. Se il principio contabile internazionale per le PMI tratta specificatamente un'operazione, un altro evento o condizione, un'entità deve applicare il presente quanto previsto dal principio contabile internazionale per le PMI. Tuttavia, l'entità non deve necessariamente rispettare una disposizione di tale principio se l'effetto di tale comportamento non è rilevante. Se, al contrario, il principio contabile internazionale per le PMI non tratta specificatamente un'operazione, un altro evento o condizione, la direzione aziendale dell'entità deve usare il proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile al fine di fornire un'informativa che sia:

- (a) rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori e
- (b) attendibile, in modo che il bilancio:
 - (i) rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità;
 - (ii) rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri eventi e circostanze, e non meramente la loro forma legale;
 - (iii) sia neutrale, cioè scevro da pregiudizi;
 - (iv) sia prudente; e

²⁵ In particolare nelle Sezioni 10-35 del documento in commento.

²⁶ Sono considerate attività specialistiche le attività relative all'agricoltura, all'attività estrattiva e ai servizi in concessione; cfr. la Sezione 34 del documento in commento.

(v) sia completo con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti.

La direzione aziendale deve fare riferimento e considerare l'applicabilità delle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:

(a) le disposizioni e le guide applicative contenute nel presente IFRS che trattano casi simili e correlati e

(b) le definizioni, i criteri di rilevazione e i concetti di misurazione per la determinazione di attività, passività, ricavi e costi e i principi previsti nel principio contabile internazionale per le PMI.

La direzione aziendale può anche considerare le disposizioni e le indicazioni contenute negli IFRS completi che trattano casi simili e correlati. L'entità deve adottare e applicare i principi contabili in modo uniforme a operazioni simili, altri eventi e circostanze, a meno che il presente IFRS richieda specificatamente o permetta una classificazione delle voci tale per cui principi differenti possono essere appropriati. Se il principio contabile internazionale per le PMI richiede o permette una tale classificazione, si deve adottare e applicare uniformemente un principio contabile appropriato a ciascuna classe.

Esula dal presente commento un'analisi dei singoli principi contabili specifici applicabili alle fattispecie in precedenza evidenziate (che in gran parte sono trattati in appositi principi contabili internazionali IAS/IFRS²⁷); ciò che appare particolarmente rilevante segnalare è che al fine della redazione del bilancio della SME, il principio contabile internazionale prevede, oltre ad una serie di semplificazioni rispetto ai principi contabili internazionali IAS/IFRS già emessi, che al momento della rilevazione iniziale, un'entità deve valutare le attività e le passività al costo storico, a meno che lo stesso principio contabile internazionale non richieda che la valutazione iniziale sia effettuata secondo un altro criterio, come ad esempio il *fair value* (valore equo)²⁸. Si tratta di una significativa differenza rispetto ad una generale preferenza per il criterio del *fair value* (c.d. *fair value accounting*) che costituisce una caratteristica tipica dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e che – sotto il profilo prettamente valutativo – rappresenta attualmente una delle principali differenze rispetto al sistema delle

valutazioni basate sul criterio del costo contenute nel Codice Civile. In particolare, secondo i principi contabili nazionali il costo, inteso come complesso degli oneri che un'impresa ha effettivamente sostenuto nel procurarsi un dato bene (fattore produttivo), costituisce il criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento in quanto:

- i componenti del capitale costituiscono un sistema organico di beni destinato alla produzione di reddito e costituiscono costi anticipati la cui utilità ceduta al processo di trasformazione economica è misurata attraverso un sistema di valutazioni successive. Il costo non rappresenta soltanto la spesa sostenuta per l'acquisizione dei beni, ma rappresenta anche il valore delle loro qualità funzionali che partecipano al processo formativo del reddito, ossia, è anche espressione del loro valore di funzionamento;
- il criterio del costo è quello che lascia minor latitudine agli apprezzamenti soggettivi;
- il criterio del costo è di facile applicabilità ed attuazione.

Il principio contabile internazionale per le PMI, dopo aver evidenziato che la valutazione è il procedimento per determinare gli importi monetari ai quali un'entità misura in bilancio attività, passività, ricavi e costi, individua che:

per le attività, il costo storico è l'ammontare di disponibilità liquide o mezzi equivalenti pagati o il *fair value* (valore equo) del corrispettivo fornito per acquisire le attività al momento della loro acquisizione. Per le passività, il costo storico è l'ammontare di proventi in disponibilità liquide o mezzi equivalenti ricevuto o il *fair value* (valore equo) delle attività non liquide ricevute in cambio dell'obbligazione all'epoca in cui si assume l'obbligazione, o in alcune circostanze (per esempio, nel caso delle imposte sul reddito) l'ammontare di disponibilità liquide o mezzi equivalenti che si prevede saranno pagate per estinguere la passività nel normale svolgimento dell'attività aziendale.

Il minor ricorso nelle valutazioni al criterio del *fair value* nell'ambito delle sintesi contabili di esercizio delle PMI, nonché le semplificazioni rispetto ai principi contabili internazionali relativi a specifiche problematiche, è conseguenza del fatto che l'*IFRS per le PMI* è stato sviluppato (a) estrapolando i concetti fondamentali dal *Quadro sistematico* e i principi e le relative linee guida obbligatorie dagli IFRS (incluse le Interpretazioni), e (b) considerando le modifiche appropriate alla luce delle esigenze degli utilizzatori e delle considerazioni sul rapporto costi-benefici. Tale approccio appare corretto in

²⁷ Si pensi ad esempio alle problematiche relative alla rilevazione dei contratti di locazione finanziaria (leasing) analizzate nello IAS 7, *Leases*, o alle problematiche relative agli immobili, impianti e attrezzature, analizzate nello IAS 16 e così via.

²⁸ Gli IAS definiscono il *fair value* come "il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili in un'operazione fra terzi".

quanto le esigenze degli utilizzatori dei bilanci delle PMI sono per molti versi simili alle esigenze degli utilizzatori dei bilanci delle entità di interesse diffuso.